



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Proc. n. 2/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.11.2021,

letto il ricorso, depositato da LOBELLO Maria Teresa, nata a Catanzaro il [REDACTED] e residente a [REDACTED], pensionata, ai fini dell'omologa di un piano del consumatore;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al detto ricorso e la documentazione pure allegata alla proposta;

letta la relazione della dott.ssa Lucia Tiriolo, nominata con provvedimento del 15/05/2017 dal Giudice, dott.ssa Song Damiani, professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, in cui si afferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto del 07.06.21, depositate dalla ricorrente in data 17.07.21, con relazione intergativa del Gestore della crisi;

rilevato che il Giudice, a seguito dei predetti chiarimenti e della ulteriore documentazione richiesta e fornita, ha quindi fissato per l'omologa del piano l'udienza del 16.11.21, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;

vista l'opposizione presentata in data 21.04.21 dal creditore ipotecario, BNL S.p.A., all'omologa del piano così come proposto, per l'eccessiva falcidia dei crediti spettanti, non escludendosi peraltro l'accoglimento dello stesso ove emendato;

visto il verbale dell'udienza del 16.11.21, nel corso della quale le parti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate; in particolare la BNL S.p.A. opponendosi anche alla integrazione del piano sopra richiamata;

rilevato che alla detta udienza il Giudice ha riservato la decisione sull'omologa del piano;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate dal suddetto professionista;
pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Tribunale adito è competente per la presente procedura stante la residenza della ricorrente. La ricorrente ha poi innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 della L. 3/2012, non derivando in particolare i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Su tale aspetto non sono stati sollevati dubbi, neanche da parte del creditore opponente.

La ricorrente, inoltre, come attestato dal Gestore non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14*bis* L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice e la ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

La ricorrente ha proposto, con l'ausilio del Gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 110.472,17 (le singole voci sono indicate alle pagine 6-7 della relazione del Gestore del 17.07.21).

Quasi l'intero debito è comunque relativo a prestiti contratti negli anni con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (circa il 90% dell'indebitamento), già datore ddi lavoro della ricorrente, salvo alcuni modesti importi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e dei Comuni di Catanzaro e Squillace.

Il nucleo familiare della ricorrente è attualmente composto dalla sola ricorrente, la quale è titolare solo di assegno di invalidità, erogato dall' INPS, unica sua fonte di reddito, ammontante a circa € 1.046,00/mese.

La situazione patrimoniale è la seguente:

- 1) proprietà esclusiva in quota 1/1 di immobile sito in Contrada Cebiola del Comune di Squillace, adibito ad abitazione principale, identificato catastalmente al Foglio n. 30, part. 460, categoria A/3, classe 2, di consistenza pari a vani 4,5 e superficie catastale di 65 mq, rendita € 255,65;
- 2) proprietà in quota 1/12 dei seguenti immobili:

- Foglio n. 25 part. 168 sub 1 zona 6 categoria A/3 classe 2 consistenza 3,5 vani superficie catastale 85 mq rendita 189,80, sito in Via Candela del Comune di Catanzaro, su cui insiste diritto di abitazione a favore della madre della ricorrente;

- Foglio n. 25 part. 39 sub 1 zona 6 categoria C/2 classe 1 consistenza 47 mq superficie catastale 76 mq rendita 155,35, sito in Via Candela del Comune di Catanzaro, pertinenza dell'immobile di cui sopra;

- Foglio n.25 particella 346 zona 6 categoria A/2 classe U consistenza 6 vani superficie catastale 164 mq rendita 387,34, sita in Via Francesco Scerbo, n° 3 (proprietà dell'area);

e dei seguenti terreni

- Foglio n.25 particella 166-167-175-177 superficie are 37 e ca 33 Redditi Dominicale euro 23,34 e agrario 17,25;

- Foglio n.25 particella 308 -309-310 superficie are 1 e ca 22 Redditi Dominicale euro 0,76 e agrario 0,43;

- Foglio n.25 particella 345 superficie are 82 e ca 95 Redditi Dominicale euro 38,32 e agrario 36,18;

- Foglio n.25 particella 347 superficie are 27 e ca 56 Redditi Dominicale euro 16,37 e agrario 10,68.

La ricorrente dispone inoltre di un patrimonio mobiliare pari a € 22.036,72:

1) Vaglia postale n. [REDACTED] € 400,00;

2) Vaglia postale n. [REDACTED] 804,00;

3) Vaglia postale n° [REDACTED] € 200,00;

4) Polizza UnipolSai n. [REDACTED] il cui valore di riscatto al netto caricamento alla data del 23/11/2020 pari ad € 1.833,45;

5) Polizza vita GENERALI PREMIUM – valore di riscatto € 7.065,00 data del 23/11/2020;

6) Deposito postale n. [REDACTED] con saldo al €66,98;

7) Deposito postale n. [REDACTED] con saldo al €13.500,74.

La situazione debitoria della ricorrente deriva principalmente da due mutui ipotecari contratti con la BNL S.p.A., entrambi relativi alla casa di abitazione sita in Squillace, villaggio Porto Rhoca.

Il primo (n. [REDACTED] Rep.), contratto in data [REDACTED], per € 61.974,83, per l'acquisto dell'immobile, della durata di anni quindici, rispetto al quale la ricorrente ha versato n. 142 rate su 180 (euro 45.236,74 per quota capitale ed euro 34.437,09 per quota interessi), residuando un debito per quota capitale di euro 16.739,68.

Il secondo (n. [REDACTED] Rep.), contratto in data [REDACTED], per € 33.000,00, per la ristrutturazione sempre dell'abitazione principale, della durata di venticinque anni, per il quale pure la ricorrente ha versato 65 delle complessive 300 rate previste (per € 14.078,64, di cui € 9.721,64 per interessi e 4.357,00 per capitale) residuando un debito in quota capitale di € 25.643,00.

Anche a seguito di ulteriori finanziamenti concessi dal medesimo istituto di credito il debito complessivo (compresi anche accessori) ammonta ad € 81.655,38, secondo quanto certificato dalla BNL medesima, in sede di opposizione all'omologa, costituendo il grosso dell'indebitamento.

A fronte di quanto sopra, come attestato dalla relazione del Gestore della crisi, la causa del sovraindebitamento sarebbe da individuarsi nel licenziamento della ricorrente, proprio ad opera della BNL S.p.A., comminato nel corso del 2012 (essendo la ricorrente entrata in BNL nel 1991), a seguito di provvedimento disciplinare, con conseguente contenzioso tra le parti chiusosi poi nel 2014.

La ricorrente, privata del reddito, avrebbe comunque continuato per qualche tempo a far fronte alle obbligazioni assunte con i propri risparmi e, soprattutto, nel momento in cui furono assunte vi era la ragionevole convinzione di potervi fare fronte con il reddito al momento a disposizione. L'impossibilità di adempiere sarebbe stata conseguenza della perdita del lavoro e delle patologie sopravvenute (e certificate) che avrebbero impedito alla ricorrente anche di reperire un nuovo lavoro e un nuovo reddito.

Attualmente infatti la ricorrente è titolare di pensione di invalidità.

Considerato quindi l'entità dell'indebitamento (non rilevante), le modalità (principalmente per l'abitazione) e il tempo dell'origine dello stesso (quando la ricorrente era titolare di un più alto reddito) e le vicende successive, sicuramente connotate da imprevedibilità (principalmente l'insorgere di patologie invalidanti), deve sicuramente escludersi la sussistenza di colpa grave o dolo in capo alla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni e nell'origine del sovraindebitamento.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente*

liquidabile per farvi fronte” (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

Passando quindi al piano proposto, esso prevede in sintesi, a seguito della rimodulazione effettuata anche a seguito delle richieste della banca principale creditrice (con precisazione in aumento del credito e aumento dell'importo riservato alla banca), una falcidia del 60% del credito ipotecario e dell'85% per i restanti crediti chirografari.

Si prevede, ai fini della sostenibilità del piano, la messa a disposizione dei risparmi della ricorrente pari ad € 22.036,72 e di quota parte dei ratei di pensione percipiendi, per € 185,00, chiedendo quindi di escludere dal piano l'importo di € 860,00 circa per ciascun mese per far fronte alle esigenze personali della ricorrente, importo da ritenersi ampiamente congruo.

E'previsto un versamento iniziale per il creditore ipotecario di € 13.919,62, contestuale al pagamento integrale del gestore e del legale della ricorrente, e poi n. 120 rate (dieci anni) di € 185,00 circa per il completamento del piano per tutti i creditori.

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dalla ricorrente è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori tutti i propri risparmi nonché, per anni dieci, i crediti futuri di natura pensionistica, connotati quindi da sufficiente stabilità, chiedendo di dichiararne indisponibili per i creditori un importo pari a € 860,00 per ciascun mese, sicuramente indispensabili per le esigenze di vita della ricorrente;

- d'altra parte, anche l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice*”, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al

mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti);

- la durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appare un giusto temperamento con le esigenze dei creditori; una durata del piano superiore ai 4-5 anni (pari a 10 anni circa nel caso di specie), come messo in evidenza dalla più recente giurisprudenza, in caso di messa a disposizione dei crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa (o da prestazione pensionistica come nel caso di specie), non può che ridondare a vantaggio dei creditori, il che vale a mitigare l'applicazione del principio della ragionevole durata della procedura; la detta durata peraltro non è incoerente con l'attesa di vita della ricorrente.

Quanto infine al giudizio di preferenza rispetto all'alternativa liquidatoria, specificamente contestato in sostanza dal creditore principale, si può convenire con l'analisi del Gestore della crisi.

Ricordato che la ricorrente mette a disposizione l'intero proprio patrimonio mobiliare, può convenirsi sulla irrilevanza delle quote di 1/12 di pertinenza della ricorrente medesima facenti parte del proprio patrimonio immobiliare, in parte per l'esistenza di diritti reali minori su alcuni a vantaggio della madre, in parte per lo scarso valore dei terreni e aree residue, massimamente per gli oneri e tempi che sarebbero necessari per addivenire all'eventuale divisione degli stessi beni, senza peraltro una prospettiva certa di assegnazione alla debitrice di quote intere di beni di significativo valore liquidatorio.

Quanto al valore dell'immobile di principale abitazione della ricorrente, invece, tenuto conto della stima fatta propria dal Gestore della crisi (€ 36.600 circa), prevedendosi nel piano il riconoscimento a favore del creditore ipotecario della somma complessiva di € 32.600 circa (di cui € 13.919,62 in unica soluzione all'avvio del piano), si approssima di molto la detta valutazione di mercato, che comunque non tiene conto né dello stato manutentivo dell'immobile, né delle verosimili riduzioni e costi dell'eventuale vendita coattiva.

Inoltre la vendita del detto immobile ridurrebbe comunque (fino anzi ad azzerarla) la quota di reddito a disposizione dei creditori, per l'ovvia necessità di reperire un alloggio in locazione e in forza del conseguente canone, con un risultato complessivamente deteriore anche per il creditore ipotecario.

Peraltro, secondo il nuovo comma *3bis* dell'art. 12*bis* della L. 3/2012 (che l'art. 4*ter*, comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.

176, ha disposto essere applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione): *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

In relazione a ciò il Gestore della crisi, nella propria relazione, come richiesto dalle nuove disposizioni, ha evidenziato come proprio la BNL S.p.A. non abbia fatto sicuramente corretta applicazione della suddetta disposizione del T.U.B. Pertanto l'opposizione della medesima banca è da ritenersi inammissibile, prima che infondata, non avendo indicato elementi che evidenzino un comportamento doloso da parte della ricorrente e, per altro verso, avendo anche ritardato l'indicazione del proprio credito non collaborando all'elaborazione del piano, come attestato dal Gestore.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 2/2021 V.G., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da LOBELLO Maria Teresa, nata a Catanzaro il [REDACTED] (CF [REDACTED]) e residente [REDACTED] (CZ) in [REDACTED], alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata in data 17.07.2021;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino al completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme attualmente trattenute dovranno essere versate al professionista incaricato, quale organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) delega la D.ssa Lucia Tiriolo, professionista gestore della crisi facente funzioni dell'organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale erogatore della prestazione pensionistica di effettuare il pagamento

dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

e) l'attribuzione alla Dr.ssa Tiriolo del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione (espunto ogni dato qualificabile come sensibile).

Si comunichi alla ricorrente, al creditore opponente e alla Dr.ssa Lucia Tiriolo.

Catanzaro, li 08/12/2021

Il Giudice

dott. Luca Mercuri